

Verbale Assemblea modifica Statuto ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017

In data 02.06.2024 alle ore 10,00 nei locali dell'Associazione, siti nel Corso Matteotti 9a, si è riunita l'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno:

- Approvazione statuto secondo la normativa vigente e il D.L. 117 del 2017

Dopo che il segretario ha constatato il numero legale e la regolarità dell'assemblea e letto l'ordine del giorno cede la parola la Presidente Scaffidi Maria Tindara, il quale informa l'assemblea che a seguito della Circolare 3 del 28.03.2024 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, Servizio 6 Albi e RUNTS con la quale si richiedono una serie di integrazione di documenti per gli enti trasmigrati al RUNTS, si ritiene opportuno aggiornare lo Statuto facendo attenzione che sia presente nell'intestazione l'acronimo APS come previsto dalla Circolare e dalla normativa vigente. Lo statuto deve riportare la dicitura "Associazione Sportello del pensionato APS"

Subito dopo il segretario da lettura dello statuto in ogni suo articolo, tutti con il sottotitolo riferito all'argomento trattato. Al termine il Presidente chiede di mettere ai voti lo Statuto così presentato e di dar corso alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e ad aggiornare il codice fiscale

L'assemblea approva all'unanimità lo Statuto ed autorizza il Presidente o suo delegato a procedere alla registrazione.

Alle ore 12,30 l'assemblea si scioglie.

Il Segretario



Associazione Sportello del Pensionato
Corso Matteotti 9a - 09006 PATTI (ME)
C.F. 04011470631 - TEL. 0941382716
sportello.pensionato@gmail.com
PEC: sportello.pensionato@pec.it

Maria Tindara Scaffidi

Allegato "A"

All'atto registrato il 10.06.2024

Al n. 401 serie 3

STATUTO
Associazione Sportello del pensionato APS



ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "**Associazione Sportello del pensionato APS**", di seguito detta "associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Patti in Corso Matteotti n. 9a e con durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
 - consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.
- Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Su mandato del Consiglio Direttivo può aprire rapporti di conto corrente e avviare tutte quelle iniziative stabilite in materia finanziaria dall'Assemblea e dal Direttivo.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un

revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata

all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri. In particolare, si prevede di:

- Promuove l'attuazione e la tutela degli interessi e dei diritti di ogni individuo e del consumatore/utente/contribuente, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturale, sociale, giuridica e giudiziaria in favore dei cittadini con particolare attenzione alle categorie deboli, contro ogni tipo di illecito, di comportamento scorretto, di lesioni dei diritti del cittadino, di abuso e disparità. L'associazione tutela tutti i diritti e gli interessi, sia individuali che collettivi, dei cittadini, dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo

azioni giudiziarie e azioni collettive (Class Action), nonché intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi e tributari, anche innanzi alle giurisdizioni superiori, presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per costituirsi parte civile nei procedimenti. Agisce per la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino (e/o straniero) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per la difesa dell'individuo-consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private produttrici di beni o erogatrici di servizi, per l'instaurazione di un corretto rapporto tra cittadini e giustizia e tra cittadini e pubblica amministrazione. Si pone l'obiettivo di promuovere la coscienza civica dei cittadini. Fornisce ai propri associati, attraverso professionisti volontari, assistenza e consulenza legale, tributaria, commerciale, bancaria, finanziaria e tecnica, onde garantire una corretta informazione, nonché per tutelare l'individuo da pretese ingiuste, illegittime, da errori, da soprusi e truffe, nelle opportune sedi (Commissione Tributaria, Conciliazione/Mediazione, Arbitro Bancario, Giudice di Pace, Tribunale Ordinario e Giurisdizioni Superiori).

- Promuove la legalità, la lotta all'usura e la prevenzione del sovraindebitamento.
- Promuove, sostiene e sviluppa, a tutti i livelli, una corretta e adeguata informazione e formazione del cittadino/consumatore/risparmiatore/utente, circa i propri diritti e nei confronti della P.A. e di altri Enti pubblici e privati, garantendo l'accesso all'informazione anche ai cittadini più disagiati, socialmente e territorialmente, all'educazione al consumo responsabile e sostenibile, al corretto uso del denaro, all'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché promuovendo azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento: con iniziative rivolte alle scuole, con l'organizzazione di corsi di formazione in particolare in materia consumeristica, e con ogni altra iniziativa ritenuta utile a tale scopo. Tutela e promuove la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e contrattuali, con particolare riguardo ai diritti degli individui in materia di erogazione di servizi finanziari, creditizi, bancari, promuovendo i principi di correttezza, trasparenza ed equità nella loro erogazione. Divulgazione e sostegno al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operino per la difesa dei diritti umani.

Promuove la tutela della salute in ogni suo aspetto.

Promuove e tutela tutte le categorie deboli, con particolare riguardo ai bambini, anziani, disabili, persone con scarso reddito, attraverso la proposizione di iniziative aventi il fine di migliorarne la qualità della vita, anche per il tramite del servizio civile.

Promuove la solidarietà familiare, anche mediante la gestione di case-famiglia.

Promuove la promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convenzione con gli enti pubblici o privati proposti.

- Promuove la tutela e la difesa dell'ambiente e della biodiversità da tutti i degradi, con iniziative volte sia a sensibilizzare la collettività su tale tema che a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale, nonché tramite la diffusione di una cultura ecologica, che non limiti l'ecologia a protezione di particolari aree limitate, ma recuperi, nell'ambito di una visione biocentrica, quel rapporto e quelle leggi immutabili esistenti tra l'uomo e la natura e tramite la promozione di una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della terra attento ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi, svolgendo anche attività di vigilanza per il rispetto delle norme poste a tutela degli ecosistemi. L'associazione si propone, altresì, di proporre denuncia alle autorità competenti sugli illeciti commessi in materia di reati ambientali, prevedendo anche la possibilità di costituirsi parte civile, su tutto il territorio nazionale, nei procedimenti penali che verranno instaurati innanzi tutte le giurisdizioni.
- Promuovere il recupero e la salvaguardia ambientale di zone di interesse ecologico, naturalistico, faunistico, artistico, anche come metodo per favorire un ritorno ad un rapporto uomo-natura che la civiltà moderna ha interrotto o distorto. Per tale motivo, l'associazione si propone anche la gestione di aree naturali protette, di siti di importanza naturalistico e storico, di parchi urbani e suburbani nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti. La stessa, inoltre, prediligerà, ove occorra, aziende presenti sul territorio che utilizzino tecniche di coltivazione e produzione eco-compatibili e che per svolgere le proprie attività non violino le normative in materia di tutela ambientale, oltre che i diritti umani.

- Promuovere, tutelare e valorizzare i beni storico-archeologici, nonché il patrimonio naturale e culturale, uno sviluppo sostenibile e gestione del paesaggio e delle sue trasformazioni attraverso azioni/progetti integrati di cura e manutenzione; tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione, l'affidamento di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni od altri Enti) che privata, in Italia e all'Estero.
- Promuove una gestione efficiente e trasparente della cosa pubblica, anche attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso contro la pubblica amministrazione, provvedendo anche a denunciare alle autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle P.A. a qualunque titolo, con la costituzione di parte civile nei procedimenti per il risarcimento del danno, da presentarsi innanzi tutte le giurisdizioni.
- Promuovere e diffondere la propria esperienza sul territorio al fine di sensibilizzare la collettività in merito alle problematiche di carattere sociale, favorendo, altresì, la collaborazione tra gli associati, al fine anche di favorire lo sviluppo di una rete di economia solidale.
- Promuovere il dialogo tra i consumatori e le istituzioni e gli enti locali.
- L'associazione si propone di realizzare progetti volti all'animazione del tempo libero di persone disabili, emarginate, anziani, bambini e ragazzi; iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri, iniziative di educazione alla pace, ecologiche, difesa dell'ambiente, ecc.).
- La realizzazione di progetti e iniziative volti all'educazione ed al recupero di soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, ludopatia; l'educazione dei giovani al rispetto di ogni individuo onde prevenire fenomeni di bullismo, intolleranza o violenza di ogni genere, fisica e psicologica.
- Iniziative volte a promuovere l'interesse delle strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità.
- Fornisce assistenza e tutela agli stranieri e favorisce l'integrazione tra le diverse razze, culture, religioni ed etnie, favorendo incontri e scambi socio-culturali con altre associazioni, con altri paesi e culture. Promuove, inoltre, la lotta all'immigrazione clandestina provvedendo anche a denunciare alle autorità giudiziarie competenti, gli illeciti e gli abusi commessi, e prevedendo anche la costituzione di parte civile innanzi tutte le giurisdizioni.
- Incentiva il pluralismo e l'obiettività dell'informazione, il rispetto dei dati personali della privacy e della tutela principalmente dei minori, proteggendo l'individuo-consumatore-utente da eventuali rischi, che possono nuocere agli interessi, anche economici, suoi e della società.
- Promuovere forme di scambio, informazione e formazione professionale tra diversi attori sociali, culturali ed economici, dando avvio ad un processo virtuoso che metta al centro delle strategie economiche territoriali sia l'arte sia la natura dei luoghi, il camminare, la memoria, le nuove generazioni.
- Svolgere attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia sviluppare i fondi necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e campagne di raccolta fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi sia in forma singola sia associata, promuovendo autoproduzioni e produzioni dal basso.
- Sostenere i piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti; svolgere attività di acquisto collettivo di beni scelti in base a criteri di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti senza l'applicazione di alcun ricarico; favorire il consumo e la diffusione di prodotti prioritariamente biologici, naturali, eco-compatibili e solidali.
- Acquistare beni da produttori che rispettino le leggi in materia di lavoro vigenti nel paese di appartenenza e che rispettino le leggi in materia fiscale.
- Agricoltura sociale. A tal ragione l'associazione può acquistare o stipulare contratti d'uso gratuito di terreni per il raggiungimento dello scopo.

- Promuovere iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione di produzioni agricole ed agroalimentari tipiche locali e/o relative a produzioni e filiere specifiche, inclusi convegni e studi
- Promuovere e sostenere attività che siano sostenibili sul piano economico, ambientale e sociale, che possano evolversi in termini di crescita anche imprenditoriale, favorendo l'occupazione di giovani e soggetti deboli e valorizzando le competenze professionali locali.
- Promuovere forme di turismo culturale, naturale, religioso e del cammino, volto a valorizzare il territorio locale ed in grado di sviluppare economie per imprese di qualità in campo turistico, ricettivo, artistico, culturale, gastronomico ed agricolo-produttivo.
- La formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso.
- Promozione e sostegno di iniziative di attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni) video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche dietro pagamento o contributo.
- Promuovere la cultura, la letteratura, le attività editoriali e l'arte, proponendo iniziative nel campo delle industrie culturali e della creatività, della cultura materiale (design, artigianato, gusto ecc.), della produzione e comunicazione (es. software, editoria, pubblicazione di giornali/libri/riviste cartacei e online, grafica, video, fotografia, TV e Radio, social media, ecc.) e del patrimonio storico-artistico (es. patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea).
- Ideare, progettare e organizzare eventi ed attività culturali *site-specific*, nonché attività formative e partecipative.
- Promuovere attività musicali, concerti, rassegne musicali, festival, attività cinematografiche, realizzazione di documentari, film-festival, teatrali.
- Promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi
- Promuovere servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori.
- Centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto, mutuo
- Promuovere forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiera, con finalità di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro familiari e/o associazioni.
- Promuovere attività sanitarie, socio-educative-riabilitative, domiciliari e residenziali, con l'ausilio di figure professionali; facilitare il trasporto di ammalati presso le strutture ospedaliere.
- Promuovere la realizzazione di mense sociali, banchi alimentari, raccolta e distribuzione di alimenti o indumenti per le famiglie meno abbienti.
- Mantenere rapporti con enti statali, locali, ULSS, consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati.
- Istituzione borse di studio per i giovani.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del

minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli

eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla

quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il

Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) la formulazione dei programmi di attività associativa

c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea,

che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicanel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 17

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.